SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 2007, n. **159.**

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Imprese pubbliche

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.

Art. 3.

Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.»;

b) al comma 759 è soppressa la parola: «trimestralmente»;

c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente: «2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.».

Art. 4.

Commissariamento di regioni inadempienti

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

Art. 5.

Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi

agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera *a)*, nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera *a)* e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1º gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera *a)*. Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004;

d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera *b)*, si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera *b)*, si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1º giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:

a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera *b)*. Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera *b)* del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera *b)* del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

4. Entro il 1º dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Art. 6.

Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

Art. 7.

Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città

1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della città di Roma.

2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.

Art. 8.

Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 2 a 5 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti.

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.

7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-*ter*, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della naviga-

zione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione del servizi tecnico-nautici nell'intera area.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Art. 9.

Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.

1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.

2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10.

Disposizioni concernenti l'editoria

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa;

6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.

Art. 11.

Estinzioni anticipate di prestiti

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle

province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Art. 12.

Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.

Art. 13.

Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione

1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.».

2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».

Art. 14.

Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

Art. 15.

Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

Art. 16.

Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica

una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

4. All'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».

Art. 17.

Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale

1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «delle somme versate» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme da versare» e dopo le parole: «transattivi negli anni» è inserita la seguente: «2001,».

Art. 18.

Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:

a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;

b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);

c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;

d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.

2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 19.

Misure in materia di pagamenti della P.A.

1. Al comma 1 dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche»;

b) le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

Art. 20.

5 per mille

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

Art. 21.

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003.

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.

Art. 22.

Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.

Art. 23.

Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria

1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011»sono soppresse;

b) le parole da: «e della successiva riassegnazione» fino al termine del periodo sono soppresse.

Art. 24.

Sostegno straordinario ai comuni in dissesto

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della *par condicio creditorum*, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;

b) alle procedure esecutive estinte.

Art. 25.

Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia

1. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.

2. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2007.

Art. 26.

Disposizioni in materia di ambiente

1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole forestali e alimentari.

3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.

Art. 27.

Modifiche all'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente:

«*f-bis)* al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera *f)*, i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni.».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 28.

Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva

1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigen-

ziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.

3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

Art. 29.

Contributi alla Fondazione ONAOSI

1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30.

Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonché l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.

2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.

3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il piano di liquidazione è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato

nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.

8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché, per quanto attiene al procedimento, dagli articoli 125 e 126 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 31.

Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi Fondazione EBRI

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.

3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

Art. 32.

Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.

2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 33.

Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.

4. L'assegno *una tantum* aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno *una tantum* il cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005.

A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati «aventi diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Art. 34.

Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 170 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.

Art. 35.

Fondo per le zone di confine

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.».

Art. 36.

Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;

b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

Art. 37.

Investimenti degli enti previdenziali pubblici

1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

Art. 38.

Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

Art. 39.

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati.

2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta regionale sulle attività produttive».

3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, al costante scambio»;

b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.».

5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente: «7-*ter*. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.».

6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *b)*, e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.»;

b) all'articolo 48 le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-*bis*».

Art. 40.

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione,

avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.

3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.

4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e può essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.

6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-*bis* sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.».

8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.».

Art. 41.

Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.

Art. 42.

Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale

1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006.

Art. 43.

Lavori socialmente utili

1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere *f)* e *f-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

Art. 44.

Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 45.

Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

Art. 46.

Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Art. 47.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *Il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Sondrio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Sondrio ed il sindaco nella persona della sig.ra Bianca Bianchini;

Considerato che, in data 6 luglio 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sondrio è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sondrio è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Bianca Bianchini.

Il citato amministratore, in data 6 luglio 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2007/016501 del 27 luglio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sondrio ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino.

Roma, 21 agosto 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Castilenti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Castilenti (Teramo) ed il sindaco nella persona del sig. Guerino Cilli;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 27 del 21 agosto 2007, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Castilenti;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castilenti (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Ianieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castilenti (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Guerino Cilli.

Successivamente, in data 23 luglio 2007, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 27 del 21 agosto 2007 da sette componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 23596/Area II del 22 agosto 2007 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castilenti (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Ianieri.

Roma, 30 agosto 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Atri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Atri (Teramo) ed il sindaco nella persona del sig. Paolo Basilico;

Considerato che, in data 24 luglio 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atri (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Matronola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Atri (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Basilico.

Il citato amministratore, in data 24 luglio 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, a. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 23305/Area II del 16 agosto 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atri (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eugenio Matronola.

Roma, 23 agosto 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08277

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2007.

Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 3, comma 10, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 in cui si prevede l'istituzione, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, del flusso informativo dei dati relativi alla distribuzione diretta dei farmaci e con il quale, in via di prima applicazione, le regioni si impegnano a trasmettere telematicamente il predetto flusso al Ministero della salute;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge del 16 novembre 2001, n. 405, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», nel quale si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, abbiano facoltà di:

stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione;

assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che fissa il limite per l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale;

Visto l'art. 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che fissa il valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione, per l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 29 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni che, nell'allegato 2, contiene il PHT - Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale H (ospedale) - T (territorio), ossia la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna regione;

Visto l'art. 3, comma 6, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, in cui si stabilisce che il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario è ricompresso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;

Visto l'art. 6 dell'accordo quadro del 22 febbraio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, hanno convenuto, che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario, debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 39 del 2002 che ha previsto l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati centrale che raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni di medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione;

Visto che lo stesso comma 1 dell'art. 40 della legge 39 del 2002 stabilisce altresì che le aziende sanitarie sono tenute ad archiviare e trasmettere alla suddetta banca dati centrale il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 che disciplina l'istituzione della banca dati centrale prevista dal comma 1 dell'art. 40 della legge 39 del 2002 ed in particolare l'art. 6 che esonera in fase di prima attuazione le aziende sanitarie dalla trasmissione verso la suddetta banca dati centrale;

Visto che il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 prevede, all'art. 7, l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico che provveda alla definizione dei flussi informativi non ancora previsti dalla fase di prima attuazione;

Ritenuto che il numero identificativo di ciascuna confezione di medicinali possa essere integrato nel flusso informativo dei dati relativi alla distribuzione diretta dei farmaci a completamento dell'attività del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004;

Tenuto conto che il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche risulta essere una componente fondamentale ai fini della verifica dei livelli essenziali di assistenza erogati sul territorio nazionale;

Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario ha l'obiettivo di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza attraverso la costruzione del sistema di integrazione delle prestazioni sanitarie individuali che ricomprende anche le prestazioni farmaceutiche;

Considerato che il predetto flusso rappresenta uno strumento necessario alla verifica dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica;

Considerato il parere positivo, espresso in data 26 giugno 2006, dalla Cabina di Regia per il Nuovo sistema informativo sanitario in merito al documento «Nucleo informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche» elaborato nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema sanitario nazionale», e le successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si intende per «distribuzione diretta» la forma di erogazione dei farmaci al paziente, per il consumo al proprio domicilio, alternativa alla tradizionale acquisizione degli stessi presso le farmacie, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge del 16 novembre 2001, n. 405. Sono pertanto ricomprese nella distribuzione diretta le erogazioni di farmaci ai pazienti, per il consumo al proprio domicilio, effettuate attraverso le strutture sanitarie. Sono altresì ricomprese nella distribuzione diretta le erogazioni di farmaci agli assistiti, per il consumo al proprio domicilio, effettuate attraverso le farmacie «per conto» delle Aziende sanitarie locali sulla base di specifici accordi con le farmacie convenzionate.

2. Il presente decreto si applica a:

tutti i medicinali per uso umano dotati di codice di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 219 del 2006;

i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali»;

i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti «formule officinali»;

i medicinali esteri non autorizzati all'immissione in commercio in Italia, utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 febbraio 1997.

Art. 2.

Banca dati distribuzione diretta

1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, è istituita la banca dati per il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto. La realizzazione e la gestione di tale banca dati è affidata al Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale del Sistema informativo.

2. La suddetta banca dati è finalizzata alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al domicilio, erogate:

alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo;

ai pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico;

ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;

da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie locali.

Art. 3.

Flussi in ingresso nella banca dati

1. La raccolta delle informazioni riguarda i dati relativi alle singole prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto ed erogate dalle aziende sanitarie a partire dal 1° ottobre 2007.

2. Coerentemente con quanto previsto nel documento «Nucleo informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche» elaborato nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema sanitario nazionale», il flusso informativo per le prestazioni farmaceutiche in distribuzione diretta fa riferimento, per ciascuna struttura sanitaria erogante, alle seguenti informazioni:

a) identificazione della prestazione farmaceutica per la distribuzione diretta;

b) identificazione del medicinale o dei medicinali della prestazione;

c) dettaglio delle voci che concorrono al costo della prestazione farmaceutica;

d) identificazione della tipologia di erogazione diretta;

e) identificazione della struttura erogatrice;

f) identificazione del paziente destinatario dei farmaci;

g) data di erogazione.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002, le informazioni di cui al comma precedente dovranno essere integrate con il numero identificativo della confezione del medicinale dotato di codice di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.

4. La trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alla distribuzione diretta erogata da parte delle strutture sanitarie situate all'interno del proprio territorio, verso cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.

5. Le trasmissioni devono avvenire in modalità sicura secondo le specifiche tecniche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute (www.ministerosalute.it).

Art. 4.

Modalità e tempi di trasmissione

1. Le trasmissioni devono essere effettuate via internet secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute (www.ministerosalute.it).

2. Le trasmissioni devono essere effettuate con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Le trasmissioni relative a ciascun trimestre possono pervenire con invii mensili. Le rettifiche o le integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate al più tardi entro due mesi successivi il trimestre di riferimento.

Art. 5.

Flussi in uscita dalla Banca dati

1. Sono immediatamente autorizzati alla consultazione dei dati l'Agenzia italiana del farmaco, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze per le specifiche funzioni istituzionali.

2. Sono altresì autorizzate all'accesso ai dati di propria competenza le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di agevolare il recepimento del presente decreto da parte di tutte le regioni e province autonome, coerentemente con le indicazioni presenti nel documento «Nucleo informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche» elaborato nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema sanitario nazionale», è prevista la possibilità di adeguare il contenuto informativo del flusso in ingresso in fasi successive.

2. Sono individuate tre fasi, ciascuna caratterizzata da un completamento graduale e specifico del contenuto informativo del flusso in ingresso. Il contenuto informativo per ciascuna fase è definito nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

3. Le regioni e province autonome che intendono avvalersi della possibilità di cui al comma 1, tramite apposita comunicazione al Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale del sistema informativo, dichiarano di non disporre di tutte le informazioni indicate nel precedente art. 3, comma 2, in formato elettronico per la corretta alimentazione della banca dati.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome che intendono avvalersi della possibilità di cui al comma 1, trasmettono un Piano finalizzato all'adeguamento dei propri sistemi informativi che consenta l'alimentazione della Banca dati della distribuzione diretta secondo le specifiche indicate nel presente decreto.

5. Il Piano di adeguamento di cui al comma precedente dovrà prevedere un periodo complessivo di adeguamento non superiore a 12 mesi; dovrà comunque essere garantita la trasmissione dei dati indicati per la fase 2 non oltre il 1° aprile 2008 con riferimento al primo trimestre dello stesso anno, e dovrà altresì essere garantita la trasmissione dei dati indicati per la fase 3 non oltre il 1° gennaio 2009 con riferimento al quarto trimestre dell'anno precedente.

6. I piani saranno sottoposti ad approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo sanitario nazionale che predisporrà verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.

Art. 7.

Ritardi ed inadempienze

1. Il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE TECNICO DELLE PROCEDURE PER L'INVIO DELLE INFORMAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELL'EROGAZIONE DIRETTA DI FARMACI.

PREMESSA.

La distribuzione diretta di farmaci è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio. La distribuzione diretta può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto).

Il fenomeno è di recente introduzione ed ha una diversa articolazione regionale anche in funzione dell'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio.

Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del Nuovo sistema informativo sanitario, il flusso della distribuzione diretta deve intercettare l'informazione relativa al singolo evento sanitario, per consentire diverse e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati, non essendo possibile prevedere a priori tutti i possibili criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori. Per questa ragione, la rilevazione è estesa alle prescrizioni di tutti i medicinali autorizzati all'immissione in commercio in Italia ed identificati dal codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), indipendentemente dalla classe di erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale e dalla classe di fornitura.

I medicinali detti «formule officinali» ed i medicinali non autorizzati all'immissione in commercio in Italia, il cui utilizzo è comunque autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco, vengono solo genericamente individuati.

1. *I soggetti.*

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio dell'erogazione diretta di medicinali. Individuano inoltre un soggetto responsabile della trasmissione dei dati.

2. *Le informazioni.*

I soggetti di cui al punto precedente sono tenuti alla trasmissione delle seguenti informazioni:

dati relativi *all'assistito* con riferimento a: codice anonimo del cittadino, data di nascita, sesso, Azienda sanitaria locale di residenza, cittadinanza, posizione nei confronti del ticket, tipologia di esenzione.

dati relativi *all'erogatore (dispensatore)* con riferimento a: regione erogante, ASL di erogazione, tipo di erogatore, struttura erogante.

dati relativi alla tipologia del *prescrittore.*

dati relativi alla *prestazione* con riferimento a: canale, tipo di erogazione, identificativo ricetta, medicinale, costo di acquisto del medicinale, costo del servizio in caso di distribuzione per conto.

3. *Le trasmissioni.*

I soggetti di cui al punto 1 sono tenuti alla trasmissione delle informazioni indicate al precedente punto 2 secondo la tempistica prevista dal presente decreto. In particolare è previsto l'invio trimestrale dei dati; è comunque possibile provvedere alla trasmissione anche con maggiore frequenza. I dati riferiti ad un determinato trimestre devono comunque essere trasmessi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero della salute, con particolare riferimento:

- al formato elettronico delle trasmissioni;
- alle procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi;
- alle modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi;
- alle modalità per effettuare le eventuali rettifiche di dati trasmessi.

4. *Adeguamento alle trasmissioni.*

Al fine di agevolare l'adeguamento alle trasmissioni secondo quanto predisposto all'art. 3, comma 2, i contenuti informativi previsti per le trasmissioni a regime possono essere trasmessi in forma aggregata secondo lo schema in fasi di seguito descritto.

FASE 1

Dato da rilevare	Descrizione
Regione Erogante	Codice regione erogante
Codice Azienda sanitaria erogante	Codice dell'azienda sanitaria erogante (azienda USL, azienda ospedaliera, IRCCS, Policlinici universitari).
Canale di erogazione	Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il ramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico.
Periodo di riferimento	Indica l'anno ed il mese di erogazione dei medicinali.
Costo d'acquisto	Indica il costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali in distribuzione diretta comprensivo di IVA.
Costo del servizio	Indica il costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta nel caso di distribuzione per conto.

La trasmissione dei dati compresi nel primo sottogruppo (Fase 1) deve essere garantita sin dalla decorrenza dei termini di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto.

FASE 2

Dato da rilevare	Descrizione
Regione Erogante	Codice regione erogante
Codice Azienda sanitaria erogante	Codice dell'azienda sanitaria erogante (azienda USL, azienda ospedaliera, IRCCS, Policlinici universitari).
Canale di erogazione	Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico.
Periodo di riferimento	Indica l'anno ed il mese di erogazione dei medicinali.
Tipo medicinale	Codice che indica la tipologia di medicinale per distinguere: medicinali autorizzati all'immissione in commercio, preparazioni officinali o farmaci esteri non autorizzati in Italia.
Codice medicinale	Codice di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. Valido solo per medicinali autorizzati all'immissione in commercio.
Costo d'acquisto	Indica il costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali in distribuzione diretta comprensivo di IVA.
Costo del servizio	Indica il costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta nel caso di distribuzione per conto

FASE 3

Dato da rilevare	Descrizione
Regione Erogante	Codice regione erogante
Codice Azienda sanitaria erogante	Codice dell'azienda sanitaria erogante (azienda USL, azienda ospedaliera, IRCCS, Policlinici universitari).
Tipo Erogatore	Codice tipo erogatore (struttura di ricovero e cura, farmacia, ecc.).
Codice Struttura Erogante	Codice della struttura erogante
Data Erogazione	Data di erogazione dei medicinali
Tipo erogazione	Indica il tipo di erogazione diretta (alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, destinata ad assistiti cronici, dispensata in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale
Canale di erogazione	Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico.
Tipo Contatto	Indica la tipologia di contatto (ricetta SSN o altro), utile al controllo dell'Id Contatto.
Id Contatto	In caso di tipo contatto ricetta SSN, contiene il numero di ricetta. Negli altri casi, il campo indica il numero progressivo dell'episodio di erogazione/contatto, univoco per anno di riferimento e Regione/AS
Tipo Prescrittore	Indica il ruolo del prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico ospedaliero, specialista ambulatoriale, guardia medica, ecc
Codice Prescrittore	Indica il codice utilizzato in ambito regionale per l'individuazione del prescrittore.
Data Prescrizione	Data di prescrizione
Identificativo assistito	Codice anonimo dell'assistito.
Data di Nascita	Data di nascita dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione.
Genere	Sesso dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione.
Cittadinanza	Cittadinanza dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione
Asl Residenza	Codice della ASL che ha in carico l'assistito
Stato estero di residenza	Codice dello stato estero che ha in carico l'assistito a cui è stata erogata la prestazione. Come previsto nella Tessera Europea di Assicurazione di Malattia, va riportato il codice della colonna Alpha 2 della codifica ISO 3166-1.
Codice Istituzione Competente	Codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 e del regolamento 574/72. Necessario per attribuire la spesa all'istituzione estera.

Dato da rilevare	Descrizione
Tipo di esenzione	Codice indicante il tipo di esenzione dell'assistito
Codice esenzione	Per alcune tipologie di esenzione, codice di esenzione delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 22 luglio 2005
Importo quota fissa assistito	Eventuale quota fissa pagata dal cittadino per la singola confezione. Nel caso di cittadino esente, l'importo sarà a 0.
Importo quota percentuale a carico assistito	Eventuale quota percentuale pagata dal cittadino per la singola confezione. Nel caso di cittadino esente, l'importo sarà a 0.
Costo del servizio	Costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta nel caso di distribuzione per conto
Tipo medicinale	Codice che indica la tipologia di farmaco per distinguere: medicinali autorizzati all'immissione in commercio, preparazioni magistrali o farmaci esteri non autorizzati in Italia.
Codice medicinale	Codice di autorizzazione all'immissione in commercio. Valido solo per medicinali autorizzati all'immissione in commercio in Italia.
Targatura	Numerazione progressiva del bollino della singola confezione
Costo d'acquisto	Costo di acquisto della singola confezione comprensivo di IVA.
Numero confezioni	Nel caso non venga indicato il dato di targatura, contiene il numero di pezzi presenti nella prescrizione con riferimento al codice medicinale

Il Piano di adeguamento, presentato dalla regioni e province autonome che si avvalgono della sospensione delle trasmissioni di cui all'art. 6 del presente decreto, dovrà indicare:

- le tempistiche intermedie previste per l'attivazione del secondo e terzo sottogruppo informativo precedentemente indicati come fase 2 e fase 3;
- le azioni di carattere normativo, organizzativo e di intervento sui sistemi informativi previste a garanzia del raggiungimento dei termini fissati nel piano di adeguamento.

Le regioni e province autonome che si avvalgono della sospensione delle trasmissioni di cui all'art. 6 del presente decreto, trasmettono con cadenza mensile lo stato di avanzamento delle attività previste dal Piano di adeguamento.

07A08348

DECRETO 19 settembre 2007.

Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» per le acque di balneazione del lago Trasimeno, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Umbria volta ad ottenere, per l'anno 2007 per le acque del lago Trasimeno, la deroga al valore limite per il parametro «trasparenza», stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Umbria;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 maggio 2007, alla richiesta della regione Umbria volta ad ottenere, per l'anno 2007 per le acque del lago Trasimeno, la deroga al valore limite per il parametro «trasparenza», a condizione che eventuali nuove richieste siano accompagnate da dettagliate relazioni sullo stato dei lavori, in cui sia specificato ed evidenziato lo stato di avanzamento degli stessi rispetto all'anno precedente, tali relazioni siano inviate entro febbraio 2008 in modo di rendere possibile una approfondita analisi della documentazione e un più celere iter autorizzativo, venga effettuata un'analisi dell'impianto dei lavori medesimi sulle condizioni del lago nei prossimi anni, in quanto, nonostante gli interventi già effettuati, la riduzione del livello idrometrico delle acque, e di conseguenza del parametro trasparenza, appare progressiva;

Decreta:

Il valore limite del parametro «trasparenza» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Trasimeno, per il solo anno 2007 a m. 0,50.

Roma, 19 settembre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

07A08374

DECRETO 19 settembre 2007.

Deroga al valore limite del parametro «pH» per le acque di balneazione del lago Sirio e Grande di Avigliana, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere, per l'anno 2007 per le acque del lago Sirio e Grande di Avigliana, la deroga al valore limite superiore, stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, per il parametro «pH»;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Piemonte;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che ha espresso nella seduta del 24 maggio 2007, alla richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere, per l'anno 2007 per le acque del lago Sirio e Grande di Avigliana, la deroga al valore limite superiore per il parametro «pH», a condizione che vengano proseguite le determinazioni delle analisi chimiche, pH, ossigenazione, temperatura, nutrimenti, etc., sull'intera colonna d'acqua, a cadenza quindicinale nella stagione balneare, vengano verificate e controllate le popolazioni algali, vengano identificate le specie di cianobatteri e condotti test tossicologici, si provveda a prevenire con apposita segnaletica esposizioni pericolose in caso di fioriture di cianobatteri e/o inquinanti microbiologici significativi, eventuali nuove richieste di deroga e relative relazioni dell'ARPA siano inviate al Ministero della salute entro febbraio 2008, per permettere una più accurata analisi della ducomentazione e un più celere iter autorizzativo;

Decreta:

Il valore limite superiore del parametro «pH» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Sirio e Grande di Avigliana per il solo anno 2007, a 9,5.

Roma, 19 settembre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

07A08375

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2007.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»), ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Viste le istanze della provincia autonoma di Bolzano del 30 agosto 2006 e 3 luglio 2007 intese ad ottenere la modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»), per quanto concerne: la riduzione del tenore di acidità da 4,5 a 4,0 g/l per le tipologie spumante, spumante rosè, spumante con menzione di vitigno, vendemmia tardiva, passito, bianco, Chardonnay, Kener, moscato giallo, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Sylvaner, Terlaner e Veltliner; la modifica della descrizione del sapore per le tipologie spumante rosè, Pinot bianco, Lagrein rosato, Schiava, Schiava grigia, Colli di Bolzano, Meranese, Santa Maddalena, Klausner, Leiacher; l'eliminazione del terz'ultimo comma dell'art. 6 del disciplinare di produzione riguardante la definizione del tipo di prodotto, per alcune tipologie di vini; la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione con eliminazione della prescrizione del tipo di chiusura;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 25 marzo 2004, secondo il quale, per l'esame delle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo dei vini, purché supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione tecnico-amministrativa del Comitato può procedere d'ufficio;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 7 giugno 2007, concernente l'adozione di

una istruttoria semplificata, analoga a quella di cui al citato parere del 25 marzo 2004, anche per le istanze relative a modifiche di poco rilievo ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine, quali l'inserimento di un vitigno fra la base ampelografica complementare, i limiti degli zuccheri residui, i limiti del titolo alcolometrico totale minimo, fermo restando il fatto che devono comunque essere prodotti i documenti prescritti dalla vigente normativa in materia;

Ritenuto pertanto che le predette richieste di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»), sono da ritenere accoglibili, in conformità ai predetti pareri espressi dal citato Comitato vini;

Considerato altresì che trattasi di apportare numerose modifiche di lieve entità al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Alto Adige («Südtirol o Südtiroler») e che, pertanto, è opportuno ripubblicare l'intero disciplinare di produzione;

Decreta:

Articolo unico

1. A parziale modifica degli articoli 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Alto Adige («Südtirol o Südtiroler»), il disciplinare medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 e successive modifiche, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ALTO ADIGE» (IN LINGUA TEDESCA «SÜDTIROL O SÜDTIROLER»)

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler» è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1) Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:

spumante (rosè, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero);
vendemmia tardiva (con menzione del vitigno);
passito (con la menzione di uno o due vitigni);
bianco, anche passito;
Chardonnay;
Kerner;
moscato giallo;
Müller Thurgau;
Pinot bianco
Pinot grigio;
Riesling;
Riesling italico;
Sauvignon;
Sylvaner;
Traminer aromatico;
Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet franc;
Lagrein;
Lagrein rosato o rosé;
Malvasia;
Merlot;
Merlot rosato o rosé;
moscato rosa;
Cabernet-Lagrein;
Cabernet-Merlot;
Lagrein-Merlot;
Pinot nero;
Pinot nero rosato o rosé;
Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile;
Schiava grigia;

2) «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten»;

3) «Alto Adige»: sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» o «Meraner Hügel» o «Meraner»;

4) «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» o «St. Magdalener»;

5) tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
sottozona «Terlano» o «Terlaner»:
Chardonnay;
Müller Thurgau;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling;
Riesling italico;
Sauvignon;
Sylvaner;

6) tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
sottozona «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler»:
Kerner;
Müller Thurgau;
Pinot grigio;
Riesling;
Sylvaner;
Traminer aromatico;
Veltliner;
«Klausner Laitacher»;

7) tipologie relative ai vini «Alto Adige»:
sottozona «Valle Venosta» o «Vinschgau»:
Chardonnay;
Kerner;
Müller Thurgau;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Pinot nero;
Schiava.

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 32 del regolamento della Commissione n. 753/2002, per i vini «Lago di Caldaro» o «Cal-

daro» recanti la menzione «classico» o «classico superiore», ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti iscritti agli albi aventi la seguente composizione varietale:

2.1. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza sottozona di cui all'art. 1:

a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno l'85% del corrispondente vitigno.

Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati per la provincia autonoma di Bolzano;

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini.

Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon;

c) spumante a fermentazione in bottiglia: uve Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Chardonnay, iscritti ai rispettivi albi. Per il tipo «rosé» il Pinot nero deve essere presente per almeno il 20%;

d) bianco anche «passito»: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio almeno per il 75%.

Devono essere presenti almeno due di tali varietà, ma nessuna deve superare il 70% del totale. Il restante 25% massimo deve provenire da Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner;

e) passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner e/o moscato giallo. Devono essere presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale;

2.2. «Alto Adige» «Colli di Bolzano»; «Alto Adige» «Meranese di Collina» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hügel») o «Alto Adige» «Meranese» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner»); «Alto Adige» «Santa Maddalena»: vigneti con almeno l'85% di vitigni Schiave. Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati;

2.3. «Alto Adige» «Terlano»:

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l'85% dai vitigni della varietà specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, Pinot grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati;

b) senza specificazione di vitigno: vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau e Pinot grigio. È ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati, nella misura massima del 15%;

2.4. «Alto Adige» «Valle Isarco»:

a) accompagnato dal nome di una delle seguenti varietà: Traminer aromatico o Gewürztraminer, Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder, Veltliner, Sylvaner o Silvaner, Müller Thurgau, Kerner, Riesling, vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni e per il restante 15% massimo da altri vitigni a frutto di colore analogo raccomandati e/o autorizzati;

b) per i vini designati Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro;

2.5. «Alto Adige» «Valle Venosta» con la menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco (Weißburgunder), Pinot grigio (Ruländer), Riesling, Traminer aromatico (Gewürztraminer), Sauvignon, Pinot nero (Blauburgunder), Schiava (Vernatsch), vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni a frutto di colore analogo raccomandati e/o autorizzati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

3.1. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige»:

le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende:

a) il territorio viticolo dei comuni di: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena;

b) in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro e Varna delimitati nell'art. 3, punto 3.6;

c) in parte il territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro delimitati nell'art. 3, punto 3.7;

3.2. «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano»:

le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.

Tale zona è esternamente così delimitata: partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la località Piè di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino a incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino al raggungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847.

Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fiè di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino a incrociare la provinciale per Fiè, segue questa verso ovest fino al km 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione

sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi, verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1971;

3.3. «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese»: le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.

Le zone sono così delimitate:

zona a sinistra del fiume Adige: partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimità di S. Girogio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la località di Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la località di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la località Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio «Johanneum». La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimità delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino a incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone;

zona a destra del fiume Adige: partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la località Tramontana Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone.

In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo;

3.4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena»: la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon.

Tale zona è così delimitata: partendo in località Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la località Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finché questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla località S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla località Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a piè di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;

3.5. «Alto Adige» sottozona «Terlano»: la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste da presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.

Essa è composta da due territori distinti e delimitati:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigenti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi a est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla località Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in località monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione;

3.6. «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco»: le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna.

Tale zona di produzione è costituita: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in località Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 e attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in località S. Valentino. Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (località Perara). 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fiè di Sotto, tocca la provinciale di Fiè (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare a incrociare la strada statale n. 12 al km 451, ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).

Nella zona di produzione testé descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi a ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in località S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza con il fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale.

Tuttavia per il vino rosso «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano;

3.7. «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta»: le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.

Tale zona è così delimitata: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodì fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio.

La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.

4.2. *Densità di impianto.*

Per i nuovi impianti o reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi a ettaro.

4.3. *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.

4.4. *Resa a ettaro e gradazione minimale naturale.*

La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» con le sottozone di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

Denominazione	Prod. max uva/ha (kg×100)	Titolo alcol. min. nat. (vol.%)
Alto Adige:		
bianco (o Weiss)	100	10,5
Chardonnay	130	10,5
Kerner	110	10,5
moscato giallo	100	10
Müller Thurgau	130	10
Pinot bianco	130	10,5
Pinot grigio	130	11
Riesling	130	10,5
Riesling italico	130	10,5
Sauvignon	130	11
Sylvaner	130	10
Traminer aromatico	120	11
Cabernet	110	11
Lagrein	140	11
Lagrein rosato	140	10,5
Malvasia	110	11
Merlot rosso e rosato	130	10,5
moscato rosa	60	12
Pinot nero e rosato	120	11
Schiava	140	9,5
Schiava grigia	140	10,5
Colli di Bolzano	130	10
Meranese di collina	125	10
Santa Maddalena	125	10,5
Terlano	125	10,5
Terlano Chardonnay	125	10,5
Terlano Müller Thurgau	125	10,5
Terlano Pinot bianco	125	10,5
Terlano Pinot grigio	125	11
Terlano Riesling	125	10,5
Terlano Riesling italico	125	10,5
Terlano Sauvignon	125	11
Terlano Sylvaner	125	10,5
Valle Isarco Kerner	100	10,5
Valle Isarco Müller Thurgau	130	10
Valle Isarco Pinot grigio	100	11
Valle Isarco Riesling	100	10,5
Valle Isarco Sylvaner	125	10
Valle Isarco Traminer aromatico	100	11
Valle Isarco Veltliner	120	10
Valle Isarco Klausner Laitacher	125	9,5
Valle Venosta Chardonnay	110	10
Valle Venosta Kerner	100	10,5
Valle Venosta Müller Thurgau	120	10
Valle Venosta Pinot bianco	110	10
Valle Venosta Pinot grigio	100	10,5
Valle Venosta Riesling	100	10
Valle Venosta Sauvignon	100	10
Valle Venosta: Traminer aromatico	90	10,5
Valle Venosta Pinot nero	100	10,5
Valle Venosta Schiava	120	9,5

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per il secondo anno la resa massima è quella realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20%.

Per l'anno di impianto la resa è zero.

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini Alto Adige devono essere riportate ai limiti massimi

di cui sopra, sempreché la resa unitaria non superi per più del 20% i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale in conformità alle norme di legge.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.1. *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano. Per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza sottozona di cui all'art. 1 è facoltà del Ministero per le politiche agricole, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.

5.2. *Correzioni.*

L'aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive sono consentite ai sensi delle norme vigenti.

È consentita l'aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla denominazione «Alto Adige», nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.

Tuttavia l'aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione «Alto Adige» con specificazione di sottozona è consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.

Inoltre è consentito l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti.

5.3. *Elaborazione.*

I vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con la menzione di vitigno Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero, possono essere elaborati nella tipologia spumante, secondo le norme specifiche degli spumanti e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

I vini «Alto Adige» Spumante senza sottozone e senza menzione di vitigno devono essere elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a fermentazione in bottiglia (metodo classico) e affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente.

Le operazioni di spumantizzazione del vino Alto Adige a fermentazione in bottiglia senza indicazione di vitigno devono avvenire all'interno della provincia di Bolzano.

I vini «Alto Adige» «bianco» e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot bianco o Chardonnay o Pinot grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer aromatico o moscato giallo o Müller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o moscato rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito».

I vini «Alto Adige» «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» con o senza sottozona ottenuti delle uva delle varietà di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.

Il vino «Alto Adige bianco» e i vini monovarietali con la menzione del vitigno possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come vendemmia tardiva».

5.4. *Resa uva/vino.*

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5. *Invecchiamento.*

I vini «Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein e Alto Adige Merlot-Lagrein», possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

I vini banchi «Alto Adige» con o senza sottozone e con o senza menzione di vitigno possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Il vino spumante a fermentazione in bottiglia «Alto Adige spumante» senza sottozone e senza indicazione di vitigno ad eccezione del spumante «Alto Adige» rosé può essere destinato a «riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o dell'«Alto Adige» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«ALTO ADIGE».

Spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco se del tipo «extra brut» o lievemente amabile se del tipo «brut»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Spumante rosé:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco se del tipo «extra brut» o lievemente amabile se del tipo «brut»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Spumante con menzione di vitigno Chardonnay o Pinot grigio o Pinot nero o Pinot bianco:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini;

odore: fine, delicato, leggermente da lievito;

sapore: morbido, giustamente pieno; secco se del tipo «Extra brut»; leggermente abboccato se del tipo «brut»;

gradazione minima alla produzione: 10,50;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Vendemmia tardiva con menzione di vitigno:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol. di cui effettivo almeno 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Bianco passito», «passito» con menzione del vitigno con o senza sottozona escluso moscato rosa e «passito» con la menzione di due vitigni:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;
sapore: secco, pieno, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Chardonnay con o senza sottozona:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Kerner con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: leggermente aromatico, fine;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Moscato giallo:
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;
sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Müller Thurgau con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, morbido, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., con la sottozona Valle Venosta e Valle Isarco 10,50% vol.; Terlano 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot bianco con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Pinot grigio con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino;
odore: non molto spiccato, gradevole;
sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Valle Venosta 11,00%vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Riesling con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Riesling italico con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: delicato gradevole;
sapore: secco, pieno, leggero di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon con o senza sottozona:
colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: gradevole fruttato;
sapore: secco, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Terlano 12,00% vol. e Valle Venosta 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Sylvaner con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: secco, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol. e Valle Isarco 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,0 g/l.

Traminer aromatico con o senza sottozona:
colore: giallo paglierino fino a dorato;
odore: leggermente aromatico fino a intenso;
sapore: pieno, gradevolmente aromatico, secco o abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Cabernet Sauvignon o Cabernet franc o Cabernet con o senza sottozona:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: secco, gradevole tipico della varietà;
sapore: secco, morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Lagrein rosato:
colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;
odore: delicato, gradevole;
sapore: secco, non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Malvasia:
colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;
odore: gradevole, profumato;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Merlot con o senza sottozona:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Merlot rosato o Merlot rosé:
colore: rosato con riflessi arancioni;
odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Moscato rosa:
colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
odore: delicato e gradevole;
sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. o 16,00% vol. se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pinot nero con o senza sottozona:
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: secco morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Pinot nero rosato o Pinot nero rosé:
colore: rosato;
odore: fruttato, armonico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Schiava con o senza sottozona:
colore: da rosso rubino chiaro a medio;
odore: gradevole, fruttato caratteristico;
sapore: secco, morbido, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Schiava grigia:
colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, morbido, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Cabernet - Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Cabernet - Merlot:
colore: rubino intenso fino a granato;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Merlot-Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato;
odore: caratteristico, etereo, leggermente erbaceo;
sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Alto Adige» «Colli di Bolzano»:
colore: rosso rubino da chiaro a medio;
odore: profumato caratteristico;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Alto Adige» «Meranese» o «Alto Adige» «Meranese di Collina»:
colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
odore: caratteristico con leggero profumo;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Alto Adige» «Santa Maddalena»:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
sapore: secco, pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Alto Adige» «Terlano» senza menzione di vitigno:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, fruttato e delicato;
sapore: secco, giustamente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«ALTO ADIGE» «VALLE ISARCO».

Veltliner:
colore: giallo tendente al verdolino;
odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;
sapore: secco, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Klausner Laitacher:
colore: rosso chiaro fino a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente acidulo, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Tutti i vini di cui all'art. 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1. *Qualificazioni.*

Alla denominazione d'origine controllata «Alto Adige» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano suscettibili di trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.

7.2. *Menzioni facoltative.*

I vini «Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein, Alto Adige Merlot-Lagrein, i vini banchi "Alto Adige" con o senza sottozone e con o senza menzione di vitigno,e l'Alto Adige spumante bianco senza indicazione di vitigno», possono portare in etichetta la menzione «riserva» alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 5.3 e 5.5.

I vini monovarietali con indicazione di vitigno Alto Adige con o senza sottozona, possono portare in etichetta la menzione «vendemmia tardiva» alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 5.3.

7.3. *Località.*

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree più ristrette specificatamente delimitate, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per il vino «Alto Adige Meranese di Collina» sono consentite le seguenti indicazioni di località: Küchelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg, Labers; e per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo è consentito indicare in etichetta «del Burgraviato» o in lingua tedesca «Burggräfler».

Per il vino «Alto Adige Santa Maddalena» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen), Rencio (Rentsch) e Rena (Sand).

Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio), è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico».

Per i vini «Alto Adige Lagrein» e «Alto Adige Lagrein rosato» (o rosé), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, è consentito indicare in etichetta la specificazione «Lagrein di Gries», in lingua tedesca «Grieser Lagrein» o «Lagrein aus Gries».

Per i vini «Alto Adige Valle Isarco» prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, è consentito indicare in etichetta la specificazione di «Bressanone», in lingua tedesca «Brixner».

Per i vini «Alto Adige Terlano» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico».

7.4. *Caratteri e posizione in etichetta.*

La menzione tradizionale «denominazione d'origine controllata» deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» accompagnato o no dal nome di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d'origine «Alto Adige» e della sottozona di cui all'art. 1.

Il nome del vitigno, se del caso, può precedere o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige».

7.5. *Annata.*

In recipienti da lt 0,375, lt 0,75 e rispettivi multipli l'indicazione dell'annata di produzione deve sempre figurare in etichetta, ad eccezione dell'Alto Adige Spumante. È inoltre obbligatoria l'indicazione dell'annata nei casi in cui la denominazione d'origine controllata «Alto Adige» sia accompagnata dalla menzione «passito» o dalla menzione vendemmia «tardiva» o dalla menzione «riserva» o dalla menzione «classico». Negli altri casi l'indicazione dell'annata è facoltativa.

7.6. *Vigna.*

In etichetta può essere utilizzato il riferimento a una microzona di produzione (vigna), purché lo stesso termine «vigna» sia seguito dal corrispondente toponimo e in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

Confezionamento

8.1. *Volumi nominali e recipienti.*

I vini «Alto Adige Schiava grigia, Alto Adige bianco, Alto Adige Santa Maddalena classico» e i vini «Alto Adige» accompagnati dalla menzione «passito» o «vendemmia tardiva» o «riserva» devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacità nominale uguale o inferiore a l 0,750 e rispettivi multipli.

07A08449

DECRETO 19 settembre 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, con sede in Nuoro, e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 26 aprile 2006 dal Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, con sede in Nuoro, via Papandrea n. 8, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Viste le note della Camera di commercio di Nuoro n. 1847 del 21 marzo 2007, n. 3426 del 30 maggio 2007 e n. 4955 del 21 agosto 2007, con le quali si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna, con sede in Nuoro, via Papandrea n. 8, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 26 aprile 2006.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08448

DECRETO 21 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Treviso tecnologia - Azienda speciale per l'innovazione tecnologica della Camera di commercio di Treviso», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto dell'11 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 250 del 23 ottobre 2004 con il quale al laboratorio Treviso tecnologia - Azienda speciale per l'innovazione tecnologica della Camera di commercio di Treviso, ubicato in Rustigné di Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 34 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 agosto 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Treviso tecnologia - Azienda speciale per l'innovazione tecnologica della Camera di commercio di Treviso, ubicato in Rustigné di Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 34, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (0 -10 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3
Acidità volatile (0-1,20 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico (20-200 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Ceneri (0-200 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Densità relativa a 20°C (0,5-2,25 in densità relativa)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2
Estratto secco netto (calcolo)	PPI.LCM.09.05 rev. 3-2004
Estratto secco netto, estratto non riduttore (calcolo)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5 (Circ. MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale (0,0-527,8 g/l)	R Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Magnesio (15-100 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
pH (4,00-7,02 unità di pH (a 20°C))	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Rame (0,10-2,00 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
TItolo alcolometrico volumico (0,05 - 100% vol)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par .3 + Reg. CE 128/2004 23/01/2004 allegato 4 bis
Zinco (0,10 - 2,00 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori (0 - 125 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2
Zuccheri riduttori (0-25g/l)	PPI.LCM.09.03 rev. 5-2006

07A08354

DECRETO 21 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Centro enologico meridionale di Italo De Luca», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 31 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 con il quale al laboratorio Centro enologico meridionale di Italo De Luca, ubicato in Ortona (CH), SP 538 Km 7.400 Caldari Stazione, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro enologico meridionale di Italo De Luca, ubicato in Ortona (Chieti), SP 538, Km 7.400 Caldari Stazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sostanze volatili e metanolo	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Titolo alcolometrico Volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato I, par. B
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 2
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42a
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42b
Idrossimetilfurfurolo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c, par. 3
Mesoinositolo (presenza)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42f
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Zuccheri riduttori	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All III
Titolo alcolometrico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All II
Umidità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All I
Acidi organici: lattico, malico, tartarico e citrico	MNC 09 2006 Rev. 6
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2 + Reg. CEE 2676/1990 Art. 3, comma 1
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3
Anidride Solforosa	MNC 06 2006 Rev. 8
Anidride Solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 1.2.2
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	MNC 08 2007 Rev. 8
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27, par. 3
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg CE 355/2005 par. 4c
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 4 + Art. 3 comma 1 +

Potenziale	Reg. CEE 1493/1999 allegato II + DPR 162/1965 SO GU n° 73 23/03/1965 Articolo 1
Titolo alcolometrico volumico Totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + allegato 5, par. 4 + Art. 3 comma 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c + Reg. CEE 1493/1999 allegato II + DPR 162/1965 SO GU n° 73 23/03/1965 Articolo 1
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 4 + Reg. CEE 2676/1990 Art. 3 comma 1
Zuccheri riduttori (glucosio+ fruttosio OIV Risoluzione ECO 3/2003)	OIV MA-E-AS311-07-GLCFR2 2007
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Diglucoside di malvidolo (presenza/assenza)	OIV MA-E-AS315-03-DIGMAL 2007
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 3
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido Metatartarico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All XXII
Acido Sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Cloruri	MNC 01 2006 Rev. 11
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All I
Estratto secco totale ed estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All XXX
Metanolo	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2007 p.to 2
Ocratossina-A	OIV MA-E-AS315-10-OCHRAT 2007
Saggio di stabilità (prova all'aria)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All III
Solfati	MNC 01 2006 Rev. 11

07A08353

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 settembre 2007.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2007-2008. (Determinazione n. 2001/2007).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, con particolare riferimento al comma 5, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il regolamento CE n. 1084/2003 della Commissione del 3 giugno 2003, relativo alle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;

Vista la propria determinazione 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2006, recante il prontuario farmaceutico nazionale 2006;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 e, in particolare, l'art. 14 relativo alla redazione in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2007-2008;

Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products (CHMP) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2007-2008;

Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

Vista la circolare n. 1 «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2007-2008» del Ministro della salute diffusa con nota del 2 agosto 2007;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali e le relative domande di modifica della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;

Preso atto della positiva conclusione della procedura di mutuo riconoscimento relativa ad alcuni dei suddetti vaccini influenzali;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-scientifica in merito alle domande di variazione della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;

Determina:

Art. 1.

Autorizzazione dell'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2007-2008 e divieto di vendita della formulazione 2006-2007

1. È autorizzata la modifica della composizione specificata al successivo comma 2 dei vaccini influenzali di cui all'allegato 1, parte integrante della presente determinazione.

2. I vaccini influenzali devono essere costituiti, per la stagione 2007-2008, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

un ceppo simile al A/Solomon Islands/3/2006 (H1N1);

un ceppo simile al A/Wisconsin/67/2005 (H3N2);

un ceppo simile al B/Malaysia/2506/2004.

3. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

4. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

5. I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2006-2007, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico né utilizzati.

Art. 2.

Stampati

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei prodotti medicinali riportati nell'allegato 1 devono essere modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1.

2. La ditta titolare dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Agenzia italiana del farmaco, ufficio AIC (per medicinali autorizzati con procedura nazionale e di mutuo riconoscimento con Italia Reference Member State) oppure ufficio procedure comunitarie (per medicinali autorizzati con procedura di mutuo riconoscimento con Italia Concerned Member State), una riproduzione degli stampati, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati sono conformi a quanto disposto dal precedente comma 1.

3. In ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art. 14, dovrà inoltre pervenire, in originale, la traduzione giurata in tedesco degli stampati corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti l'esatta corrispondenza a quelli redatti in Italiano.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione, che ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI
DEI VACCINI INFLUENZALI PER LA STAGIONE 2007-2008

CONFEZIONI AUTORIZZATE

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE FARMACO	CODICE CONFEZIONE	DESCRIZIONE
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	INFLEXAL V	033658	055	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	INFLEXAL V	033658	067	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	ISIFLU V	034653	030	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.	ISIFLU V	034653	042	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	178	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	180	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	192	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	204	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	216	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	FLUARIX	029245	228	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
HARDIS S.P.A.	INFLUVIRUS F	027761	093	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
HARDIS S.P.A.	INFLUVIRUS F	027761	117	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0.5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.R.L.	INFLUPOZZI ADIUVATO	034377	010	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.R.L.	INFLUPOZZI SUBUNITA'	025984	269	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 g 1"
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.R.L.	INFLUPOZZI SUBUNITA'	025984	283	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 g 1"
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI S.R.L.	INFLUPOZZI SUBUNITA'	025984	295	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 g 1"
KEDRION S.P.A.	ISIGRIP ZONALE SPLIT	028722	142	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
KEDRION S.P.A.	ISIGRIP ZONALE SPLIT	028722	167	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	264	"sospensione iniettabile " 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml con ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	276	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	288	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	290	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	326	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1"

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE FARMACO	CODICE CONFEZIONE	DESCRIZIONE
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	338	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	340	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1"
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	AGRIPPAL S1	026405	353	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8 "
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BEGRIVAC	022143	287	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BEGRIVAC	022143	299	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago indicatore di dosaggio per bambini <36 mesi
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	FLUAD	031840	034	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	FLUAD	031840	046	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	FLUAD	031840	059	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	FLUAD	031840	061	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.P.A.	ADIUGRIP	034399	016	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.P.A.	ADIUGRIP	034399	028	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.P.A.	ADIUGRIP	034399	030	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 1 siringa senza ago preriempita da 0,5 ml
SANOFI PASTEUR M.S.D. S.P.A.	ADIUGRIP	034399	042	" sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 10 siringhe senza ago preriempite da 0,5 ml
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	027278	112	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	027278	124	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago presaldato
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	027278	136	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	209	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	211	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo "1 siringa preriempita da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	223	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 10 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	235	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	247	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,25 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	250	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	262	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	274	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

DITTA	DENOMINAZIONE	CODICE FARMACO	CODICE CONFEZIONE	DESCRIZIONE
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	286	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo " 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	298	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	300	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	312	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	324	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	336	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	348	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	351	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	363	"bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,25 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	375	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	387	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	399	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	VAXIGRIP	026032	401	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago
SOLVAY PHARMA S.P.A.	BATREVAC	035619	016	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMA S.P.A.	BATREVAC	035619	028	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMA S.P.A.	VACCIFLU	036839	013	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMA S.P.A.	VACCIFLU	036839	025	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	INFLUVAC S	028851	133	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	INFLUVAC S	028851	145	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago

07A08407

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 26 settembre 2007.

Istituzione della Direzione regionale delle dogane per la regione Calabria, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 4, il quale prevede che l'organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali è stabilita, su proposta del direttore dell'Agenzia e previo parere del Comitato di gestione, con atto del medesimo direttore dell'Agenzia, e l'art. 6 che individua le strutture regionali di vertice;

Visto il medesimo art. 6, comma 5, del citato regolamento di amministrazione che prevede la possibilità, per motivi di economicità e di razionale organizzazione dei servizi, di variare, su proposta del direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di gestione e con determinazione del medesimo direttore dell'agenzia, il numero e la competenza territoriale delle direzioni regionali;

Considerato lo sviluppo dei traffici commerciali internazionali registratosi presso gli uffici doganali della regione Calabria;

Tenuto conto della particolare conformazione geografica della regione Calabria e della rilevante distanza da Napoli, attuale sede della Direzione regionale delle dogane per la Calabria e la Campania, degli uffici doganali siti nella regione Calabria maggiormente operativi, che rendono oltremodo difficoltosa la necessaria attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo degli stessi uffici, con inevitabili ripercussioni anche sull'utenza esterna;

Considerato che l'autonomia gestionale della struttura territoriale calabrese consentirebbe, anche nell'ambito degli indirizzi strategici e dei piani di sviluppo determinati a livello centrale, di adottare indirizzi operativi più corrispondenti all'interesse generale e di contrastare più efficacemente i fenomeni illeciti;

Considerato che dall'analisi dei dati relativi all'operatività degli uffici, aventi sede nella regione Calabria, emerge che:

la quasi totalità delle operazioni di importazione ed esportazione viene realizzata dall'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro, sito in provincia di Reggio Calabria;

la parte più rilevante degli introiti ai fini delle accise viene accertata e riscossa presso la Sezione operativa territoriale di Vibo Valentia, dipendente dall'Ufficio delle dogane di Reggio Calabria;

Considerato, pertanto, che la città di Reggio Calabria si appalesa la sede più idonea per l'istituenda Direzione regionale, anche tenuto conto delle peculiari caratteristiche che connotano la struttura territoriale doganale, orientata da sempre alla massima vicinanza dei centri decisionali e gestionali rispetto ai luoghi di movimentazione delle merci e di generazione dell'obbligazione tributaria;

Vista la proposta del direttore dell'Agenzia relativa all'istituzione della Direzione regionale della Calabria, con sede in Reggio Calabria, sulla quale si è espresso favorevolmente il Comitato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la delibera n. 50 del 19 marzo 2007, con la quale il Comitato di gestione ha espresso parere favorevole sulla proposta del direttore dell'Agenzia concernente l'istituzione della Direzione regionale delle dogane per la regione Calabria, con sede in Reggio Calabria;

Ritenuta la necessità di adeguare l'art. 6, comma 1, del regolamento di amministrazione, sostituendo la lettera «*i)* Napoli per le regioni Calabria e Campania» con la lettera «*i)* Napoli per la regione Campania;» e aggiungendo dopo la lettera «*n)* Venezia per la regione Veneto.» la lettera «*o)* Reggio Calabria per la regione Calabria.»;

Ritenuto altresì che l'organizzazione della istituenda Direzione regionale debba essere conforme a quella prevista dalla determinazione direttoriale n. 496/UD del 26 marzo 2001, e successive modifiche e integrazioni, che regola l'organizzazione delle Direzioni regionali di Ancona, Bolzano, Cagliari e Palermo;

Ravvisata la necessità di integrare la predetta determinazione n. 496/UD con l'individuazione del numero dei dirigenti da assegnare per lo svolgimento dell'attività di audit nella istituenda Direzione regionale per la Calabria;

Considerata, infine, la necessità di apportare le necessarie integrazioni e modifiche alla citata determinazione direttoriale n. 496/UD del 26 marzo 2001, nonché alla determinazione direttoriale n. 495/UD del 26 marzo 2001, concernente l'organizzazione, tra le altre, della Direzione regionale di Napoli per le regioni Calabria e Campania;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Art. 1.

È istituita la Direzione regionale delle dogane per la regione Calabria, con sede in Reggio Calabria.

Art. 2.

L'art. 6, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane è così modificato:

la lettera «i) Napoli per le regioni Calabria e Campania» è così sostituita «i) Napoli per la regione Campania;»;

dopo la lettera «*n)* Venezia per la regione Veneto.» è aggiunta la lettera «*o)* Reggio Calabria per la regione Calabria.».

Art. 3.

La determinazione direttoriale n. 496/UD del 26 marzo 2001 è così modificata:

nell'art. 1, comma 1, le parole «Le Direzioni regionali di Ancona, Bolzano, Cagliari e Palermo» sono sostituite dalle parole «Le Direzioni regionali di Ancona, Bolzano, Cagliari, Palermo e Reggio Calabria»;

nell'allegato n. 1, relativo al numero dei dirigenti assegnati per lo svolgimento dell'attività Audit in ogni singola Direzione regionale è aggiunto il seguente punto «5. Reggio Calabria per la regione Calabria n. 2».

Art. 4.

La determinazione direttoriale n. 495/UD del 26 marzo 2001 è così modificata:

nell'allegato n. 1 al punto n. 6 le parole «Calabria e» sono soppresse.

Art. 5.

Con successiva determinazione sarà stabilita la data dì attuazione del nuovo ordinamento.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore: GUAIANA

07A08408

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio per l'Area Aquilana - Aggiornamento. (Deliberazione n. 34/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la lettera della Commissione europea dell'8 agosto 2000, n. SG(2000) D/106079, relativa all'aiuto a favore della ricerca industriale e precompetitiva e misure di formazione generale, aiuto di Stato n. 173/2000;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001) D/285219, relativa alla nuova disciplina degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995,

n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato (supplemento ordinario n. 143 della *Gazzetta Ufficiale* 133/2001), relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), con la quale si autorizza il Ministero delle attività produttive ora Ministero dello sviluppo economico - alla stipula del contratto di programma con il Consorzio per l'Area Aquilana, per l'attuazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca da realizzarsi nella provincia di L'Aquila, area ricompresa nell'obiettivo 2 e non rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E., sono ammessi investimenti per 91.734.640 euro, agevolazioni finanziarie a carico dello Stato pari a 23.647.230, prevista un'occupazione pari a n. 243 nuovi addetti e un termine per la realizzazione degli investimenti fissato al 31 dicembre 2005;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2006), con la quale il termine per la realizzazione degli investimenti relativi al contratto di programma di cui sopra è stato prorogato al 31 dicembre 2007;

Vista la nota n. 0008517 del 22 maggio 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con la diminuzione degli investimenti industriali già previsti a favore di una della consorziata società Filmet S.r.l. (già Filmet Due S.r.l.), che passano da 14.700.000 euro a 3.000.000 euro, delle corrispondenti agevolazioni che passano da 1.102.500 euro a 258.720 euro e dell'occupazione che da 38 U.L.A. passa a 11,8 U.L.A.;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico precisa che anche con la prevista riduzione l'investimento risulta organico e funzionale, nonché congruo con le necessità aziendali e del ciclo produttivo;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Gli investimenti industriali già previsti in capo alla società Filmet S.r.l. (già Filmet Due S.r.l.) si riducono da 14.700.000 a 3.000.000 euro e conseguentemente le agevolazioni corrispondenti passano da 1.102.500 euro a 258.720 euro e l'occupazione da 38 a 11,8 U.L.A.

2. Complessivamente il contratto di programma aggiornato prevede investimenti totali per 80.034.640 euro, agevolazioni per 22.803.449 euro e un'occupazione pari a 216,80 U.L.A., come risulta dall'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente la tabella 1 allegata alla citata delibera n. 15/2003.

3. Rimane invariato quant'altro stabilito con le citate delibere n. 15/2003 e n. 22/2006.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 111

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO AREA AQUILANA - AGGIORNAMENTO
(importi in euro)

Società	Regime D'aiuto	INVESTIMENTI				
		Spese Ricerca	Spese Sviluppo	Spese Formazione	Industrializzazione	TOTALE
Hi-Tech	L. 46/92	160.000	239.800			1.115.800
	L. 488/92				716.000	
Elital	L. 46/92	866.000	934.000			2.020.000
	L. 488/92				220.000	
Filmet Due	L. 46/92	1.170.000	1.330.000			5.500.000
	L. 488/92				3.000.000	
La Ites	L. 488/92				480.758	480.758
Maggioli	L. 297/99	3.497.000	2.148.000	320.000		5.965.000
Marconi	L. 297/99	12.573.250	4.299.000	414.000		17.286.250
Planet	L. 488/92				991.000	991.000
Ala	L. 488/92				33.620.000	33.620.000
All in One	L. 297/99	611.332	542.600	206.600		3.805.832
	L. 488/92				2.445.300	
Datamat	L. 46/82	3.292.000	4.958.000			8.250.000
NikeSoft	L. 297/99	750.000	250.000			1.000.000
TOTALE		**22.919.582**	**14.701.400**	**940.600**	**41.473.058**	**80.034.640**

Società	Regime D'aiuto	CONTRIBUTI				NUOVI OCCUPATI U.L.A.
		Ricerca e Sviluppo	Formazione	Industrializzazione	Totali	
Hi-Tech	L. 46/92	184.050			292.380	15,0
	L. 488/92			108.330		
Elital	L. 46/92	863.490			895.020	5,0
	L. 488/92			31.530		
Filmet Due	L. 46/92	1.141.140			1.399.860	11,8
	L. 488/92			258.720		
La Ites	L. 488/92			74.460	74.460	5,0
Maggioli	L. 297/99	2.285.500	160.000		2.445.500	35,0
Marconi	L. 297/99	7.361.370	207.000		7.568.370	33,0
Planet	L. 488/92			155.520	155.520	10,0
Ala	L. 488/92			5.427.810	5.427.810	56,0
All in One	L. 297/99	556.709	144.620		1.086.529	
	L. 488/92			385.200		11,0
Datamat	L. 46/82	2.920.500			2.920.500	30,0
NikeSoft	L. 297/99	537.500			537.500	5.0
TOTALE		**15.850.259**	**511.620**	**6.441.570**	**22.803.449**	**216,80**

07A08349

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Programmazione 2007-2013 - Ripartizione tra regioni e province autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR. (Deliberazione n. 37/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari sia nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698 concernente il sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR - che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, con la definizione delle priorità, da attuarsi, con gli Orientamenti strategici adottati dal Consiglio, a livello comunitario, e con i Piani Strategici Nazionali (PSN), adottati da parte dei singoli Stati membri, a livello nazionale, nonché con la previsione di norme sul partenariato, sulla gestione finanziaria e sui controlli;

Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (15 e 16 dicembre 2005), in cui il Consiglio ha raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007 2013, nonché l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

Visto il suddetto regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed, in particolare, l'art. 70, relativo ai massimali di partecipazione del FEASR a ciascun programma della fase 2007-2013 e l'art. 77, comma 3, secondo il quale gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono istituire un comitato di sorveglianza nazionale per coordinare l'attuazione dei programmi regionali in relazione alla strategia nazionale e all'utilizzazione delle risorse finanziarie;

Visto inoltre il titolo I del citato regolamento che suddivide gli obiettivi fissati a livello comunitario in tre «Assi» riguardanti rispettivamente: il «Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale», il «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», la «Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale», i quali interagiscono con un IV Asse orizzontale metodologico (Metodo Leader);

Visto inoltre l'art. 68 del citato regolamento che affida ad ogni Stato membro l'istituzione di una rete rurale nazionale con lo scopo di riunire tutte le organizzazioni ed amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 2005 n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed, in particolare, l'art. 29, rubricato «Disimpegno automatico», il quale prevede che la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non siano state presentate alla stessa dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'art. 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento, a titolo di spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di impegno di bilancio;

Visto il regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1974 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 ed, in particolare, l'art. 8 disciplinante le rimodulazioni finanziarie tra programmi di sviluppo rurale per gli Stati che optano per una programmazione regionalizzata;

Visto il regolamento (CE) della Commissione del 21 giugno 2006, n. 883 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) del 12 settembre 2006, n. 4024 - da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) del 1° giugno 2007, n. 2274 - recante fissazione della ripartizione annuale, per Stato membro, dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro (come da tabella allegata alla presente delibera) e che tiene conto delle risorse derivanti dalla modulazione e dalla riforma della organizzazione comune del mercato del tabacco;

Vista l'intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 31 ottobre 2006;

Considerato che nella riunione della predetta Conferenza del 31 ottobre 2006 è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta

di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Considerato che è necessario, allo scopo di definire i piani finanziari dei piani di sviluppo rurale (PSR), fissare i tassi di partecipazione al cofinanziamento pubblico dello Stato e delle regioni e province autonome;

Considerato che, nella fase di programmazione 2000-2006, la partecipazione media del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) è risultata essere pari al 57,4% per i Programmi operativi regionali delle regioni appartenenti all'obiettivo 1 ed al 43,5% nelle altre regioni;

Considerato che nella fase di programmazione 2000-2006 era stato definito un tasso di cofinanziamento pubblico nazionale, per le misure strutturali, del 70% a carico dello Stato e del 30% a carico delle regioni e province autonome, nonché del 100% a carico dello Stato per le misure di accompagnamento e ritenuto opportuno mantenere invariate tali percentuali;

Preso atto della corrispondenza esistente tra le vecchie misure di accompagnamento, oltre l'indennità compensativa, previste dai Piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e le misure contenute nell'Asse 2 dei PSR 2007-2013, denominato «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale»;

Rilevata l'importanza, anche alla luce dell'esperienza maturata nella fase 2000-2006 con i Piani di sviluppo rurale finanziati dalla Sezione Garanzia del FEOGA, di porre in essere ogni intervento che assicuri la massima efficienza della gestione finanziaria nell'utilizzazione dei fondi destinati allo sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, in modo da evitare il rischio di disimpegno automatico;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvato il piano di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR con decisione della Commissione europea C(2006) del 12 settembre 2006, n. 4024 per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale contenute nei piani di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 richiamati in premessa così come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Il finanziamento dei Programmi di sviluppo rurale e della Rete Rurale Nazionale, di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, è assicurato come segue:

per le Regioni Competitività, la partecipazione del FEASR corrisponde mediamente al 44% della spesa pubblica totale dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013. Per la regione Liguria, conformemente all'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni del 31 ottobre 2006, il cofinanziamento FEASR è limitato al 35% per l'asse 1;

per le Regioni Convergenza, la partecipazione del FEASR corrisponde mediamente al 57,5% della spesa pubblica totale dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013;

per la Rete Rurale Nazionale, la partecipazione del FEASR corrisponde al 50% della spesa pubblica totale.

Il corrispondente cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR è assicurato come segue: per le misure contenute negli Assi 1 e 3 e per le azioni di assistenza tecnica, il 70% delle risorse pubbliche nazionali previste da ciascun piano finanziario fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e il 30% fa carico ai bilanci delle regioni e province autonome; per le misure contenute nell'Asse 2 e per quelle previste nel programma della Rete Rurale Nazionale il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione.

3. La partecipazione del Fondo di rotazione al cofinanziamento dei Programmi regionali di sviluppo rurale è assicurata nelle percentuali indicate a condizione che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adempiano correttamente agli obblighi previsti dagli articoli 61, 62 e 63 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e dall'art. 18, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 883/2006, relativi, rispettivamente, alla valutazione, all'istituzione ed al funzionamento di un quadro comune di monitoraggio e allo scambio di dati finanziari e di monitoraggio tra Commissione europea e Stati membri. Diversamente, la partecipazione del Fondo di rotazione al cofinanziamento dei Programmi regionali di sviluppo rurale viene ridotta in proporzione alla gravità e durata dell'inadempienza, così come rilevata dalle amministrazioni competenti. La partecipazione del Fondo di rotazione al cofinanziamento dei Programmi regionali di sviluppo rurale viene ridotta anche nei casi in cui le regioni e le province autonome non assicurino la messa a disposizione delle informazioni minime necessarie al funzionamento della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e nei casi in cui un programma subisca il disimpegno dei fondi, di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

4. La quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione viene messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti sulla base delle procedure di cui agli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di amministrazione nazionale capofila e di coordinamento di tutte le forme di intervento nel settore agricolo e rurale, a norma dell'art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, trasmette alla Commissione europea, per l'approvazione, i piani regionali di sviluppo rurale ed il Programma della jRete Rurale Nazionale redatti in coerenza agli orientamenti strategici comunitari, al Piano Strategico Nazionale ed alla normativa comunitaria.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 132

ALLEGATO

PROGRAMMAZIONE 2007-2013 - PIANI DI SVILUPPO RURALE

RIPARTIZIONE PER LE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME DEL FEASR
Decisione della Commissione C(2006) n. 4024 del 12 settembre 2006

(Euro)

Regione	Assegnazioni FEASR
Abruzzo	168.911.000
Bolzano	137.575.000
Emilia Romagna	411.251.000
Friuli-Venezia Giulia	108.773.000
Lazio	288.384.000
Liguria	106.047.000
Lombardia	395.949.000
Marche	202.320.000
Piemonte	394.500.000
Toscana	369.210.000
Trento	100.652.000
Umbria	334.430.000
Valle d'Aosta	52.221.000
Veneto	402.457.000
Molise	85.790.000
Sardegna	551.250.000
Totale Regioni Competitività	4.109.720.000
Basilicata	372.650.000
Calabria	623.341.000
Campania	1.082.349.000
Puglia	851.327.000
Sicilia	1.211.163.000
Totale Regioni Convergenza	4.140.830.000
Rete Rurale Nazionale	41.459.883
Totale Italia	8.292.009.883

07A08350

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Ulteriore assegnazione di risorse premiali in attuazione della delibera CIPE n. 20/2004 (punto 1.2, lettere *a* e *b*). (Deliberazione n. 44/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) e, in particolare, l'art. 73 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge 30 giugno 1998, n. 208, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese e considerato che tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, da realizzare nell'ambito delle Intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha fra l'altro rifinanziato i due predetti Fondi per le aree sottoutilizzate;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), recante la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007, come modificata dalla delibera 18 marzo 2005, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2005), recante «Modifica delibera 20/2004 (allegato 2, indicatore 4, reportistica FSE)»;

Visto il punto 1.2 della citata delibera n. 20/2004, il quale prevede, fra l'altro, l'accantonamento, per finalità premiali, dell'importo di 187 milioni di euro a favore del Mezzogiorno (regioni meridionali, compreso l'Abruzzo e Amministrazioni centrali), come da relativa articolazione nelle lettere *a)* e *b)* del medesimo punto;

Vista in particolare la lettera *a)* del richiamato punto 1.2, che prevede una riserva premiale di 110,50 milioni di euro volta ad assicurare, da parte delle regioni del Mezzogiorno e delle amministrazioni centrali, la prosecuzione di tre indicatori della premialità comunitaria del 4% (tempestività dell'invio dei dati di monitoraggio e allineamento della periodicità del monitoraggio procedurale a quello del monitoraggio finanziario; rispetto anticipato - dal 31 dicembre al 31 ottobre di ciascun anno - della regola «n+2» per una quota corrispondente all'80% dell'annualità di riferimento; mantenimento di un adeguato livello annuo dei controlli previsti dal regolamento CE n. 438/2001) e di due indicatori aggiuntivi costituiti dal miglioramento della conoscibilità degli interventi finanziati dal FSE (per amministrazioni centrali e regionali) e dalla trasparenza della regionalizzazione degli interventi centrali (per le sole amministrazioni centrali);

Considerato che la ripartizione della suddetta riserva premiale fa riferimento alla chiave di riparto adottata nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 ed è stabilita nella misura del 70% a favore delle regioni e del 30% a favore delle amministrazioni centrali, con applicazione alle regioni della consolidata chiave di riparto adottata in passato da questo Comitato ed alle amministrazioni centrali di una chiave di

riparto proporzionale alla somma delle risorse comunitarie impiegate nel QCS e di quelle assegnate nel 2003 con le proprie delibere 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) e 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004);

Visto l'allegato 2 della stessa delibera n. 20/2004, come modificata dalla delibera n. 23/2005, nel quale sono specificati i criteri di riparto della suddetta riserva premiale di 110,50 milioni di euro connessa alla realizzazione di Programmi comunitari nel Mezzogiorno, con attribuzione a ciascun indicatore di una quota di 22.100.000 euro, pari ad un quinto della citata riserva e viene infine stabilita la ripartizione delle risorse, nell'ambito di ciascun indicatore, tra regioni e amministrazioni centrali (per gli indicatori da 1 a 4) e tra amministrazioni centrali (per l'indicatore 5);

Vista la lettera *b)* del richiamato punto 1.2, che prevede una riserva di 76,50 milioni di euro per il finanziamento di un meccanismo gestito dalle regioni meridionali volto a incentivare il rafforzamento istituzionale di enti locali e altre istituzioni territoriali essenziali per azioni di sviluppo e/o (a scelta regionale) per «progetti di qualità», con particolare attenzione a quelli di natura integrata, rinviando all'allegato 3 della stessa delibera n. 20/2004 la ripartizione della riserva secondo la tradizionale chiave di riparto regionale e che prevede altresì l'individuazione dei meccanismi di incentivazione da parte di ciascuna regione previo confronto con tutti i soggetti interessati, ivi incluse le parti economiche e sociali;

Visto il predetto allegato 3 della citata delibera n. 20/2004, il quale, oltre ad indicare i meccanismi e le modalità alternative di perseguimento dell'obiettivo di miglioramento della qualità dell'azione dei soggetti pubblici che attuano politiche di sviluppo nel territorio regionale (premialità legata alla presentazione di progetti di qualità, ovvero al rafforzamento istituzionale degli enti locali e di altre istituzioni territoriali), stabilisce la ripartizione della citata riserva premiale di 76,50 milioni di euro tra le regioni del Mezzogiorno (compreso l'Abruzzo);

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 162, recante «Assegnazione di risorse premiali in attuazione della delibera CIPE n. 20/2004 (punto 1.2, lettere *a)* e *b)*)», con la quale è stata disposta una parziale attribuzione delle risorse premiali di cui al punto 1.2, lettere *a)* e *b)*, della citata delibera CIPE n. 20/2004;

Considerato che il monitoraggio relativo al raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascuna delle suddette premialità viene svolto dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 8167 del 31 maggio 2007, con la quale è stata trasmessa la proposta relativa ad una nuova, parziale assegnazione delle risorse premiali di cui al punto 1.2, lettera *a)*, della delibera n. 20/2004 (c.d. «premialità centrale»), con esclusivo riferimento agli indicatori 1, 2 e 3 (annualità 2005 per gli indicatori 1 e 3 ed annualità 2006 per l'indicatore 2) e delle residue risorse premiali di cui alla lettera *b)* dello stesso punto 1.2 (c.d. «premialità regionale»);

Considerato che in tale proposta sono evidenziati i criteri di calcolo impiegati nella quantificazione delle risorse da assegnare a fini premiali ed in particolare, con riferimento alla premialità di cui al punto 1.2, lettera *a)*, (c.d. «premialità centrale»), viene previsto:

— relativamente all'indicatore 1, di assegnare l'importo di 8.703.681 euro, su un totale assegnabile pari a 11,050 milioni di euro (annualità 2005), a favore di amministrazioni centrali e regionali, per i rispettivi Programmi di riferimento, secondo gli importi indicati in allegato alla stessa proposta, con un residuo di euro 2.346.319, che resta a disposizione per eventuali future ripartizioni;

— relativamente all'indicatore 2, di assegnare l'importo di 3.803.783 euro, su un totale assegnabile pari a 7.366.667 euro (annualità 2006), ripartito tra le regioni del Mezzogiorno e le amministrazioni centrali, per i rispettivi Programmi di riferimento, secondo gli importi indicati in allegato alla stessa proposta, con un residuo di 3.562.884 euro, che resta a disposizione per eventuali future ripartizioni;

— relativamente all'indicatore 3, di assegnare l'importo di 6.070.004 euro, su un totale assegnabile pari a 7.366.667 euro (annualità 2005), ripartito tra le regioni del Mezzogiorno e le amministrazioni centrali, per i rispettivi Programmi di riferimento, secondo gli importi indicati nello schema allegato alla stessa proposta, con un residuo di 1.296.663 euro, che resta a disposizione per eventuali future ripartizioni;

Considerato inoltre che, con riferimento alla premialità di cui al punto 1.2, lettera *b)* (c.d. «premialità regionale»), la proposta del Ministro dello sviluppo economico prevede l'assegnazione di un importo complessivo di 12.729.600 euro in favore delle regioni Abruzzo (3.297.150 euro) e Calabria (9.432.450 euro), che erano state escluse dalla precedente assegnazione recata dalla delibera CIPE n. 162/2006, in attesa del completamento delle relative verifiche istruttorie;

Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro dello sviluppo economico di assegnazione delle risorse premiali soprarichiamate;

Delibera:

1. A valere sulle risorse accantonate dal punto 1.2, lettera *a)*, della propria delibera n. 20/2004 per le finalità premiali esposte in premessa, pari a complessivi 110,50 milioni di euro (c.d. «premialità centrale»), vengono disposte ulteriori assegnazioni che interessano le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'università e della ricerca, della pubblica istruzione, dell'interno e delle infrastrutture, per i rispettivi programmi di riferimento, per un importo totale di 18.577.468 euro. La ripartizione di tali risorse tra le amministrazioni regionali e centrali beneficiarie, per ciascuno dei richiamati indicatori 1, 2 e 3 è riportata negli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

2. A valere sulle risorse accantonate dal punto 1.2, lettera *b)*, della propria delibera n. 20/2004, pari a complessivi 76,50 milioni di euro (c.d. «premialità regionale»), vengono disposte assegnazioni che interessano le regioni Abruzzo e Calabria, nella misura rispettivamente di 3.297.150 euro e 9.432.450 euro.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 133

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE PREMIALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2, LETTERA *a)*, DELIBERA CIPE n. 20/2004

Tabella indicatore 1
(per il consolidamento ed il miglioramento della qualità del sistema di monitoraggio)

Programmi regionali e centrali di riferimento	Importo assegnato (in euro)
ABRUZZO	329.578,00
BASILICATA	273.989,00
CALABRIA	658.071,00
CAMPANIA	1.247.043,00
MOLISE	100.168,00
PUGLIA	936.183,00
SARDEGNA	627.463,00
SICILIA	1.629.919,00
ATAS	131.521,00
PESCA	49.019,00
RICERCA	594.257,00
SCUOLA	210.098,00
SICUREZZA	294.467,00
SVILUPPO LOCALE	870.376,00
TRASPORTI	751.529,00
TOTALE ASSEGNATO . . .	8.703.681,00
TOTALE ASSEGNABILE . . .	11.050.000,00
RESIDUO . . .	2.346.319,00

ALLEGATO 2

RIPARTIZIONE PREMIALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2, LETTERA *a)*, DELIBERA CIPE n. 20/2004

Tabella indicatore 2
(per il consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria)

Programmi regionali e centrali di riferimento	Importo assegnato (in euro)
ABRUZZO	222.252,00
CALABRIA	6.176,00
CAMPANIA	1.233.475,00
SARDEGNA	367.403,00
ATAS	107.019,00
RICERCA	408.129,00
SCUOLA	161.869,00
SICUREZZA	17.970,00
SVILUPPO LOCALE	662.471,00
TRASPORTI	617.019,00
TOTALE ASSEGNATO . . .	3.803.783,00
TOTALE ASSEGNABILE . . .	7.366.667,00
RESIDUO . . .	3.562.884,00

ALLEGATO 3

RIPARTIZIONE PREMIALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2, LETTERA *a)*, DELIBERA CIPE n. 20/2004

Tabella indicatore 3
(per il consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria)

Programmi regionali e centrali	Importo assegnato (in euro)
ABRUZZO	222.252,00
BASILICATA	229.472,00
CALABRIA	635.817,00
CAMPANIA	1.233.475,00
MOLISE	133.558,00
PUGLIA	845.693,00
SICILIA	1.237.600,00
ATAS	107.019,00
PESCA	41.790,00
RICERCA	408.129,00
SCUOLA	161.869,00
SICUREZZA	196.311,00
TRASPORTI	617.019,00
TOTALE ASSEGNATO . . .	6.070.004,00
TOTALE ASSEGNABILE . . .	7.366.667,00
RESIDUO . . .	1.296.663,00

07A08351

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 settembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4106
Yen	161,24
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,554
Corona danese	7,4561
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,70035
Fiorino ungherese	250,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7058
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7710
Nuovo leu romeno	3,3923
Corona svedese	9,2181
Corona slovacca	34,151
Franco svizzero	1,6488
Corona islandese	88,14
Corona norvegese	7,8060
Kuna croata	7,2949
Rublo russo	35,2610
Nuova lira turca	1,7405
Dollaro australiano	1,6339
Dollaro canadese	1,4137
Yuan cinese	10,5953
Dollaro di Hong Kong	10,9567
Rupia indonesiana	12931,68
Won sudcoreano	1299,23
Ringgit malese	4,8482
Dollaro neozelandese	1,9230
Peso filippino	63,724
Dollaro di Singapore	2,1173
Baht tailandese	45,066
Rand sudafricano	9,8883

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08501

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mypravac Suis»

Provvedimento n. 171 del 27 agosto 2007
Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0176/001/II/003

Specialità medicinale per uso veterinario MYPRAVAC SUIS sospensione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 103613016;

flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 103613028;

10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 103613030.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Hipra S.A. - Avda. La Selva 135 - 17170 Amer Girona (Spagna).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiunta nuove confezioni.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di due nuove confezioni e, precisamente:

12 flaconi da 125 dosi - A.I.C. n. 103613042;

12 flaconi da 250 dosi - A.I.C. n. 103613055.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A08268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis Ib Ma5».

Estratto provvedimento n. 172 del 27 agosto 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB Ma5.

Confezioni:

falcone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101935029;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101935043;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101935031;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101935017;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101935056.

Titolare A.I.C.: Intcrvet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta sito alternativo per controllo qualità prodotto finito.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito: Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dectomax pour on», soluzione allo 0,5% per bovini

Estratto provvedimento n. 174 del 28 agosto 2007
Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0120/001/1B/006

Specialità medicinale per uso veterinario DECTOMAX POUR ON soluzione allo 0,5% per bovini.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102653019;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102653021;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102653033;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102653045;

flacone da 3 litri - A.I.C. n. 102653058.

Titolare A.I.C.: Società Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Borgo San Michele (Latina), S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta officina produzione prodotto finito.

Si autorizza l'aggiunta della seguente officina di produzione del prodotto finito: Pharmacia & Upjohn Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.).

Il rilascio dei lotti del prodotto finito sarà effettuato dal sito attualmente autorizzato: Pfizer PGM - 29 Route des Industries - 37530 Poce- sur- Cisse - Amboise (Francia).

Il presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

07A08270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro 228E»

Estratto provvedimento n. 175 del 28 agosto 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS GUMBORO 228E, nelle confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101885010;

1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 101885061;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101885034;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101885022;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101885046;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101885059.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per il controllo qualità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo «Laboratorios Intervet S.A.» - Salamanca (Spagna), per i seguenti test: controllo degli agenti estranei (secondo F.E.), controllo umidità residua, test batteriologici (secondo F.E.).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08271

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copegus»

Estratto determinazione n. 592 del 17 settembre 2007

Medicinale: COPEGUS.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.A. - Piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Confezioni:

400 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035745052/M (in base 10) 122V8W (in base 32);

400 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035745064/M (in base 10) 122V98 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 400 mg di ribavirina;

eccipienti: nucleo della compressa: amido di mais pregelatinizzato, carbossimetilamido sodico (tipo A), cellulosa microcristallina, amido di mais, magnesio stearato.

Rivestimento con film: ipromellosa, talco, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro rosso (E 172), triacetina.

Rilascio lotti: Roche S.p.A. - via Morelli, 2 - 20090 Segrate (Milano).

Indicazioni terapeutiche: Copegus è indicato per il trattamento dell'epatite cronica C e deve essere usato solo nell'ambito di un regime di associazione con peginterferone alfa 2a o con interferone alfa2a. Copegus non deve essere usato in monoterapia.

L'associazione di Copegus con peginterferone alfa 2a o interferone alfa 2a è indicata in pazienti adulti che siano positivi per l'HCV-RNA del siero, compresi i pazienti con cirrosi compensata. L'associazione con peginterferone alfa 2a è indicata anche in pazienti che presentano una co-infezione da HIV clinicamente stabile, compresi i pazienti con cirrosi compensata. I regimi di associazione sono indicati in pazienti non trattati in precedenza nonché in pazienti che abbiano risposto in precedenza alla terapia con interferone alfa e che in seguito abbiano avuto una recidiva dopo la sospensione del trattamento.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 400 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 0357450521M (in base 10) 122V8W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 117,67 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 194,20 euro.

Confezione: 400 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 035745064/M (in base 10) 122V98 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 470,68 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 776,81 euro.

Sconto obbligatorio del 25% sul prezzo ex factory sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08238

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gestodiol»

Estratto determinazione n. 593 del 17 settembre 2007

Medicinale: GESTODIOL.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.A. - via D. Scarlatti 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

20 mcg/75 mcg compresse rivestite 1×21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037684014/M (in base 10) 13Y0TG (in base 32);

20 mcg/75 mcg compresse rivestite 3×21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037684026/M (in base 10) 13Y0TU (in base 32);

20 mcg/75 mcg compresse rivestite 6×21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037684038/M (in base 10) 13Y0U6 (in base 32);

30 mcg/75 mcg compresse rivestite 1×21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037684040/M (in base 10) 13Y0U8 (in base 32);

30 mcg/75 mcg compresse rivestite 3×21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037684053/M (in base 10) 13Y0UP (in base 32);

30 mcg/75 mcg compresse rivestite 6×21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037684065/M (in base 10) 13Y0VI (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: 1 compressa da 20 mcg/75 mcg, e da 30 mcg/75 mcg contiene:

principio attivo: 20 microgrammi o 30 microgrammi di etinilestradiolo e 75 microgrammi di gestodene;

eccipienti:

nucleo della compressa: magnesio stearato, povidone K-25, amido di mais, lattosio monoidrato;

rivestimento della compressa: povidone K-90, macrogol 6000, talco, calcio carbonato, saccarosio, cera di lignite.

Produzione: Haupt Pharma Munster GmbH Schleebruggenkamp 15, 48159 Munser Germania.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 30 mcg/75 mcg compresse rivestite 1×21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037684040/M (in base 10) 13Y0U8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,12 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,50 euro.

Confezione: 20 mcg/75 mcg compresse rivestite 1×21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037684014/M (in base 10) 13Y0TG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08239

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Edmond Pharma»

Estratto determinazione n. 594 del 17 settembre 2007

Medicinale: GLIMEPIRIDE EDMOND PHARMA.

Titolare A.I.C.: Edmond Pharma S.r.I. - via G. B. Grassi, 15 - 20157 Milano.

Confezioni:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037558018/M (in base 10), 13U5S2 (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037558020/M (in base 10), 13U5S4 (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037558032/M (in base 10), 13U5SJ (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037558044/M (in base 10), 13U5SW (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.l.C. n. 037558057/M (in base 10), 13U5T9 (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037558069/M (in base 10), 13U5TP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, sodio amidoglicolato (tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone K 30, ferro ossido giallo (E172) e indaco carminio (E132) lacca di alluminio.

Produzione e controllo dei lotti: Ali Raif Ilac Sanayi A.S. Istanbul - Edmond Pharma S.r.l. Paderno Dugnano (Milano).

Confezionamento: Ali Raif Ilac Sanayi A.S. Istanbul - Lamp San Prospero - Modena.

Rilascio dei lotti: Edmond Pharma S.r.l. - via dei Giovi, 131 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo II quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo non sono sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037558020/M (in base 10), 13U5S4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,03 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08240

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Kabi»

Estratto determinazione n. 595 del 17 settembre 2007

Medicinale: LATTULOSIO KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz (Austria).

Confezioni:

670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 100 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383015/M (in base 10), 13NUV7 (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 200 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383027/M (in base 10), 13NUVM (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 500 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383039/M (in base 10), 13NUVZ (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 1000 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383041/M (in base 10), 13NUW1 (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in pet da 100 ml con dosatore - A.l.C. n. 037383054/M (in base 10), 13NUWG (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale 1 flacone pet da 200 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383066/M (in base 10), 13NUWU (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale 1 flacone pet da 500 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383078/M (in base 10), 13NUX6 (in base 32);

670 mg/ml soluzione orale 1 flacone pet da 1000 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383080/M (in base 10), 13NUX8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: 67 g di lattulosio;

eccipienti: acqua purificata.

Produzione rilascio dei lotti e controllo: Fresenius Kabi Austria GmbH - Estermannstrasse 17 - A- 4020 (Linz Austria).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento dell'encefalopatia porto sistemica.

Classificazione ai fini della rimborsabiiità.

Confezione: 670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 200 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383027/M (in base 10), 13NUVM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 59.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,95 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,87 euro.

Confezione: 670 mg/ml soluzione orale 1 flacone pet da 200 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383066/M (in base 10), 13NUWU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 59.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,01 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,97 euro.

Confezione: 670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 100 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383015/M (in base 10) 13NUV7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in pet da 100 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383054/M (in base 10) 13NUWG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 500 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383039/M (in base 10), 13NUVZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 670 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 1000 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383041/M (in base 10), 13NUW1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 670 mg/ml soluzione orale 1 flacone pet da 500 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383078/M (in base 10), 13NUX6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 670 mg/ml soluzione orale 1 flacone pet da 1000 ml con dosatore - A.I.C. n. 037383080/M (in base 10), 13NUX8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metforalmille»

Estratto provvedimento UPC/II/3219 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: METFORALMILLE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0515/001/II/001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito e conseguente aggiornamento dei dati di stabilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08280

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Humatrope»

Estratto provvedimento UPC/II/3221 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: HUMATROPE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/0013/003-005/II/051.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle procedure di test usate per il controllo di cartucce e diluenti utilizzati nella produzione del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08281

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vancomicina Alpharma»

Estratto provvedimento UPC/II/3222 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: VANCOMICINA ALPHARMA.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Alpharma APS.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0181/001-002/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: ampliamento del «batch size» del prodotto finito nel sito di Thymoorgan GmbH Pharmazie Co.KG, Vienenburg, Germania

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08282

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Desketo»

Estratto provvedimento UPC/II/3224 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: DESKETO.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-003/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 3.2.S.2.2, 3.2.S.2.3, 3.2.S.2.4, 3.2.S.2.6 in formato CTD del ASMF effettuato da Laboratori Guidotti, via Livornese, 897 - 56010 Pisa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08284

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dexoket»

Estratto provvedimento UPC/II/ 3225 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: DEXOKET.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.A.

Numero Procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-003/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 3.2.S.2.2, 3.2.S.2.3, 3.2.S.2.4, 3.2.S.2.6 in formato CTD del ASMF effettuato da Laboratori Guidotti, via Livornese, 897 - 56010 Pisa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fludara»

Estratto provvedimento UPC/II/ 3226 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: FLUDARA.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0055/001/II036,37,38; UK/H/55/02/II/39,40,41.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche e delle procedure di prova delle materiale di partenza del principio attivo, variazione del processo produttivo e dei controlli in-process del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08286

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epaxal»

Estratto provvedimento UPC/II/3227 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: EPAXAL.

Confezioni: autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Berna Biotech Italia S.r.l.

Numero procedura di mutuo riconoscimento: SE/H/0111/001/II/039, 44, 45.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del «test di profilo» e aggiunta di fornitori di siero fetale bovino: Biochrom AG (RI-CEP 2001-032-REV 00), SAFC Biosciences (R1-CEP 2000-387-REV 00), Moregate Biotech (R1-CEP 2000-187-REV 00), Invitrogen Corporation (R1-CEP 2000-155 REV 01) e PAA Laboratoires GmbH (R0-CEP 2001-083-REV 02).

Modifiche minori per la procedura del test di in attivazione del pool inattivato del virus dell'epatite A.

Estensione del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08287

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arial»

Con la determinazione n. aRM - 123/2007-28 del 3 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dompè Farmaceutici Spa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ARIAL;

confezione: 027891112;

descrizione: «50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 28 dosi;

farmaco: ARIAL;

confezione 027891100;

descrizione: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 60 erogazioni.

07A08331

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aremin»

Con la determinazione n. aRM - 122/2007-2473 del 3 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DIF-INT Pharmaceutical B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: AREMIN;

confezione: 028518025;

descrizione: 10 compresse gastrores, 100 mg.

07A08332

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fitostress»

Con la determinazione n. aRM - 129/2007-1350 del 12 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pharbenia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: FITOSTRESS;

confezione: 027993017;

descrizione: 40 capsule.

07A08333

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Con la determinazione n. aRM - 128/2007-2818 dell'11 settembre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mayne Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: ADRENALINA MAYNE PHARMA;
confezione: 030048084;
descrizione: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml;

farmaco: ADRENALINA MAYNE PHARMA;
confezione: 030048072;
descrizione: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

farmaco: ADRENALINA MAYNE PHARMA;
confezione: 030048060;
descrizione: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

farmaco: ADRENALINA MAYNE PHARMA;
confezione: 030048058;
descrizione: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

farmaco: ADRENALINA MAYNE PHARMA;
confezione: 030048045;
descrizione: «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 100 fiale;

farmaco: ADRENALINA MAYNE PHARMA;
confezione: 030048033;
descrizione: «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 50 fiale;

farmaco: ADRENALINA MAYNE PHARMA;
confezione: 030048021;
descrizione: «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

farmaco: ADRENALINA MAYNE PHARMA;
confezione: 030048019;
descrizione: «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

farmaco: EFEDRINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;
confezione:: 030059063;
descrizione: 100 fiale 25 mg/1 ml;

farmaco: EFEDRINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;
confezione: 030059051;
descrizione: 50 fiale 25 mg/1 ml;

farmaco: EFEDRINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;
confezione: 030059048;
descrizione: 5 fiale 25 mg/1 ml;

farmaco: EFEDRINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;
confezione: 030059036;
descrizione: 100 fiale 10 mg/1 ml;

farmaco: EFEDRINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;
confezione: 030059024;
descrizione: 50 fiale 10 mg/1 ml;

farmaco: EFEDRINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;
confezione: 030059012;
descrizione: 5 fiale 10 mg/1 ml.

07A08334

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-229) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.